

SEDE DI MILANO

Corso Lodi, 19

20135 Milano

02.59902379

milano@studiogalleano.it

SEDE DI ROMA

Via Stanislao Mancini, 2

00196 Roma

06.37500612

roma@studiogalleano.it

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Avv. Sergio Galleano**

**Avv. Federico D’Elia**

**Avv. Claudia Scalerandi**

Roma, 4 febbraio 2025

**AL DIRETTORE DEL PERSONALE**

**DEL COMUNE DI CATANIA**

Dott. Stefano Sorbino

**ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**DELLA PROCEDURA SELETTIVA**

 **e p.c. AL SEGRETARIO GENERALE**

**DEL COMUNE DI CATANIA**

Dott.ssa Rossana Manno

 **e p.c. AL SINDACO**

**DEL COMUNE DI CATANIA**

Dott. Avv. Enrico Trantino

 **e p.c. ALL’ASSESSORE DEL PERSONALE**

**DEL COMUNE DI CATANIA**

Dott.ssa Viviana Lombardo

**e p.c. ALL’USB – UNIONE SINDACALE DI BASE SICILIA**

Pec: comune.catania@pec.it

Pec: segreteria.sindaco@comune.catania.it

Pec: entilocali@pec.usb.it

Pec: ufficio.gabinetto.catania@pec.it

Pec: risorseumane.catania@pec.it

Pec: usbpisicilia@pec.it

**Oggetto: Procedure ex art. 13 ccnl Enti locali**

La presente in nome e per conto dell’USB – UNIONE SINDACALE DI BASE, con sede in Catania, Via Mons. Ventimiglia n. 256 – 95100 (CT), nella persona del segretario regionale Barbara Gambino, al fine di rappresentare quanto segue:

**PREMESSO**

- che il Comune di Catania – Direzione Risorse Umane ha indetto una procedura comparativa selettiva per il passaggio dall’area degli operatori esperti a quella degli istruttori come indicato nella delibera 271 del 17.12.2024;

- che nell’avviso di avvio della procedura selettiva era previsto che, art. 1: “*b) In applicazione dell’art. 13, commi da 6 a 8 del CCNL 2019/2021, in fase di prima applicazione del contratto medesimo (e cioè dal 01/04/2023 al 31/12/2025), possono partecipare alle progressioni verticali tra aree, anche i dipendenti in servizio che siano sprovvisti del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area e al profilo oggetto di selezione, purché in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza del CCNL medesimo, di seguito riportata: Dall’Area degli Operatori Esperti All’Area degli Istruttori a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria (B1-B3) del precedente sistema di classificazione;* ***Oppure*** *b) Assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione*”;

- che nel corso della procedura (a domande ormai presentate) si è potuto apprendere dell’intenzione della Commissione aggiudicatrice di interpretare tale clausola del bando nell’errato senso che i concorrenti in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’area degli istruttori (diploma di scuola secondaria e che dunque erano necessariamente in possesso anche del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico e degli otto anni di esperienza di cui all’art. 1 dell’avviso di selezione), potevano dichiarare quale requisito per l’accesso alla procedura il titolo di studio inferiore e far poi valere il diploma ai sensi dell’art. 7 dell’avviso aggiungendovi il titolo omesso al fine di ottenere un maggior punteggio;

- che tale arbitraria e fantasiosa interpretazione ha danneggiato tutti coloro i quali, correttamente, avevano indicato il diploma quale titolo di accesso alla procedura, omettendo, ovviamente, di indicarlo anche tra i titoli aggiuntivi di cui all’art. 7 e che si trovano quindi penalizzati in graduatoria;

- che detta interpretazione è palesemente contraria a ogni criterio logico, allo stesso bando e comunque illegittima, poiché l’art. 1 dell’avviso prevede l’accesso alla procedura con il titolo di studio di diploma e solo in via del tutto eccezionale e comunque, in alternativa (“oppure”) con un titolo inferiore e un’anzianità maggiore, sicché, appare evidente che il titolo di diploma assorbe quello dell’obbligo scolastico e che i titoli di diploma valutabili ai sensi dell’art. 7 non possono che considerarsi quelli diversi da quello indicato come titolo di accesso ex art. 1;

- che tanto è, del resto, confermato anche dall’Art.6 *Valutazione Titoli professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria* Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 18/10/2023 Oggetto: approvazione regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del Comune di Catania, che dispone in senso opposto a quello indicato dalla Commissione giudicatrice del 17.1.2025, comunicata all’USB;

- che inutili si sono rivelati gli inviti alla ragionevolezza di cui alle citate comunicazioni del 28.11.2024 e dell’8.1.2015 da parte dell’USB;

**SI DIFFIDA**

Il Comune di Catania e, per esso, gli organi preposti allo svolgimento della procedura comparativa di che trattasi:

1. a rivedere la graduatoria, ora resa pubblica in via provvisoria, eliminando il punteggio assegnato ai candidati che hanno inserito il titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado dei quali sono in possesso, indicando quale titolo di accesso solo quello del superamento della scuola dell’obbligo;

2. ovvero, in alternativa, a riconoscere il punteggio di cui all’art 7 di cui al titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado a tutti coloro i quali lo hanno indicato quale titolo di accesso.

Si avverte che in mancanza di un tempestivo riscontro, e decorsi inutilmente 7 gg dal ricevimento della presente ci si riserva di agire nelle competenti sedi, nell’interesse dei lavoratori.

Valga la presente quale atto interruttivo di ogni prescrizione e decadenza.

Si avverte che, in difetto, l’USB e i lavoratori interessati, decorsi inutilmente sette giorni dal ricevimento della presente hanno già manifestato l’intenzione di agire in sede giudiziaria a tutela dei loro diritti.

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti

Avv. Sergio Galleano